



Disciplinare di gara

Procedura telematica aperta per l'affidamento delle polizze infortuni e RCT/O a favore della Federazione, dei tesserati e affiliati alla Federazione Ciclistica Italiana

RA 233/26/PA

Sport e Salute S.p.A.

Piazza Lauro de Bosis, 15
00135 Roma
www.sportesalute.eu

C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003
Capitale Sociale € 1.000.000
Società per azioni con socio unico

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	7
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI, MODALITA' DI SUPPORTO.....	9
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	9
2.2 CHIARIMENTI.....	10
2.3 COMUNICAZIONI.....	11
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	12
3.1 DURATA.....	15
3.2 REVISIONE DEI PREZZI.....	15
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE.....	15
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	16
5. REQUISITI GENERALI.....	18
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	19
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.....	20
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	21
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	22
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	22
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	22
7. AVVALIMENTO.....	23
8. SUBAPPALTO.....	24
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	27
11. SOPRALLUOGO.....	30
12. CODICE IDENTIFICATIVO (CIG) E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	31
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	31
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	33
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	34
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	35
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	36
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	42

15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267	43
15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	44
15.5 CAMPIONI.....	44
15.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	44
16. OFFERTA TECNICA	46
17. OFFERTA ECONOMICA	48
18. INVIO DELLA RISPOSTA	50
19. MODIFICHE ALLA PROCEDURA	51
20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	51
20.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	52
20.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	54
20.3 Metodo DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	54
20.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	54
21. COMMISSIONE GIUDICATRICE	55
22. SEGGIO DI GARA.....	55
23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	56
24. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	56
25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	58
26. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	59
27. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	59
28. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	64
29. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.....	65
30. ACCESSO AGLI ATTI.....	65
31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	66
32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	66

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura telematica aperta per l'affidamento delle polizze infortuni e RCT/O a favore della Federazione, dei tesserati e affiliati alla Federazione Ciclistica Italiana

PREMESSE

Sport e salute S.p.A. (di seguito anche "Centrale di Committenza" o "Sport e Salute") ha deliberato di affidare le polizze infortuni e RCT/O a favore della Federazione, dei tesserati e affiliati alla Federazione Ciclistica Italiana (nel seguito anche "Stazione appaltante" e/o "FCI").

L'appalto è finanziato con i fondi di Bilancio della FCI.

Si precisa che, nell'ambito della presente iniziativa, Sport e salute svolge la funzione di Centrale di committenza ai sensi dell'art. 63, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito anche "Codice in favore di FCI, giusta Accordo Quadro sottoscritto tra le medesime parti in data 18.03.2023 e relativo Atto Esecutivo sottoscritto in data 25.08.2026. Pertanto, una volta intervenuta l'aggiudicazione della procedura, il contratto per l'affidamento dei servizi in oggetto sarà sottoscritto e gestito da FCI in qualità di appaltatore committente e beneficiaria dell'intervento.

Ai sensi dell'articolo 25 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito anche "Piattaforma") accessibile all'indirizzo <https://procurement.sportesalute.eu/portalegare/>, e gestito dalla società TEAMSYSTEM S.p.a. (di seguito anche "Gestore del sistema") e conforme alle prescrizioni in materia di digitalizzazione previste dall' art. 19 all'art. 36 del Codice.

Il Gestore del sistema, oltre a fornire supporto tecnico alla Stazione appaltate, è incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"). Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La gara viene espletata mediante lo strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale come meglio specificato al successivo paragrafo 12 ("Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara").

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione/offerta all'interno della Piattaforma nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nell'allegato "presentazione offerta generica" reperibile al link <https://procurement.sportesalute.eu/portalegare/index.php/manuali-operatori-economici>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 25 e 29 e artt. 71 e 108 c.1.

Il luogo di svolgimento del servizio è Roma codice NUTS ITI43.

Ai sensi dell'art. 62 comma 13 del Codice, Sport e Salute è direttamente responsabile per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di FCI.

Il RUP della Centrale di Committenza, ai sensi dell'articolo 15, comma 9, è l'Ing. Giuseppe Di Gregorio e curerà i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento.

La Stazione Appaltante, beneficiaria dell'intervento, nomina a sua volta il Dott. Gavino Marcello Tolu in qualità di RUP per le attività di propria pertinenza.

Ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Codice la durata massima del procedimento è pari a 9 mesi, nel rispetto dei termini di cui all'Allegato I.3 – Termini delle procedure di appalto e di concessione, come previsto dall'articolo 17, comma 3 - del Codice.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura si svolgerà attraverso la Piattaforma telematica di Sport e salute il cui accesso è consentito al seguente link: <https://procurement.sportesalute.eu/portalegare/>

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne la Centrale di Committenza ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito anche "Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature"), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Centrale di Committenza non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei Manuali Operativi della Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Centrale di Committenza può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Centrale di Committenza si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara con modalità diverse da quella telematica.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti "Condizioni generali di registrazione e di utilizzo del Portale gare di Sport e Salute S.p.A." (sottoscritto in fase di iscrizione al Portale fornitori) e "Presentazione Offerta Generica", che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) possedere la dotazione tecnica minima di cui al presente paragrafo nonché nella documentazione disponibile nella Piattaforma;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

È onere del concorrente verificare la validità della firma digitale apposta sui documenti informatici.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido alla data di inserimento del documento stesso nel sistema.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marcatura temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposta durante il periodo di validità del certificato della firma.

I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale devono associare al documento firmato digitalmente, una marcatura temporale certificata.

Non è ammessa, nel caso di apposizione di più firme digitali sullo stesso documento, la controfirma.

La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 13, comma 1b, della Deliberazione CNIPA - ora Agenzia per l'Italia digitale (ex DigitPA) n. 4/2005, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

È necessario, pertanto, apporre le firme digitali ai documenti informatici.

I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l'art. 32 del D.Lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente il Gestore del sistema e la Centrale di Committenza da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

Per partecipare alla presente procedura di gara è necessario completare la procedura di registrazione alla Piattaforma seguendo le indicazioni riportate nel documento "Guida alla

registrazione e alla Gestione Anagrafiche” disponibile per il download nella home page del Portale stesso.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nelle procedure di gara. L’operatore economico con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema all’account riconducibile all’operatore economico medesimo. Ogni azione inerente all’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all’operatore economico registrato.

Il soggetto che fosse eventualmente già registrato sulla Piattaforma non deve richiedere una nuova registrazione

Al fine della presentazione delle offerte, si fa presente che è responsabilità dell’Operatore economico effettuare la registrazione in tempo utile per ottenere la propria terna di valori. Si consiglia di effettuare la procedura di registrazione almeno 48 ore prima della data di scadenza delle offerte.

Per supporto tecnico relativo al Portale, si prega di fare riferimento ai contatti indicati nella home page della Piattaforma.

L’assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

In caso di partecipazione come:

- Raggruppamento temporaneo/GEIE/Aggregazione di retisti;
- Consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lettera b) o d) del Codice;
- Consorzio ordinario;

si rimanda alla specifica sezione dell’Allegato “Presentazione offerta generica”.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI, MODALITA’ DI SUPPORTO

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Disciplinare di gara e relativi allegati:

- Allegato A “Domanda di partecipazione”;
- Allegato B “Dichiarazione relativa ai familiari conviventi”;
- Allegato C “Dichiarazione di avvalimento”;
- Allegato D “Modulo offerta tecnica”;

- Allegato E “Modulo offerta economica”;

2) Capitolato tecnico e speciale d'appalto e relativi allegati:

- Riepilogo sinistri Infortuni e RCT;
- Report tecnico;
- Numeri consuntivi.

3) Schema di contratto;

4) Patto di integrità ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e del Codice Etico della Federazione Ciclistica Italiana approvato dal Consiglio Federale in data 14 maggio 2008;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica:

- all'interno dell'area “Società Trasparente” del sito istituzione della Centrale di Committenza (www.sportesalute.eu), nella sezione dedicata alle procedure pubbliche;
- all'interno dell'area “Bandi di gara” della Piattaforma, seguendo le istruzioni di cui al par. 2.1 del documento “Presentazione Offerta generica”

Con le medesime modalità verranno inoltre pubblicate le eventuali rettifiche/modifiche alla documentazione di gara sopra elencata.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine indicato **nella Piattaforma**. Le modalità di invio dei chiarimenti nella Piattaforma sono illustrate all'interno del Par. 3 dell'allegato “Presentazione Offerta Generica”.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte:

- all'interno dell'area “Società Trasparente” del sito istituzione della Centrale di Committenza (www.sportesalute.eu), nella sezione dedicata alle procedure pubbliche;
- all'interno dell'area “Bandi di Gara” della Piattaforma;
- all'interno della specifica procedura di gara come descritto al par. 3 dell'allegato “Presentazione offerta generica”.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente le aree sopra indicate.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse o oltre i termini indicati in Piattaforma da quelli sopra indicati.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o comunque con modalità diverse da quelle sopra descritte.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando la Piattaforma come illustrato al par. 14 dell'allegato "Presentazione Offerta Generica". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

L'operatore economico, con l'accettazione delle "Condizioni Generali di registrazione e di utilizzo del portale gare di Sport e Salute S.P.A.", elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
- e) all'attivazione del soccorso istruttorio;
- f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- g) alla richiesta di offerta migliorativa;
- h) al sorteggio di cui al successivo paragrafo 24 ("Valutazione delle offerte"),

avvengono utilizzando il domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

È onere del soggetto abilitato alla Piattaforma aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sulla Piattaforma qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento delle polizze infortuni e RCT/O a favore della Federazione, dei tesserati e affiliati alla Federazione Ciclistica Italiana, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto in quanto i servizi oggetto di affidamento sono riconducibili ad attività e processi strettamente correlati tra loro. Inoltre, in tale contesto, la frammentazione della governance contrattuale su più lotti creerebbe forti inefficienze gestionali e la ripartizione delle responsabilità contrattuali, con conseguenti possibili criticità in sede di esecuzione contrattuale. Nella scelta di mancata suddivisione in lotti, la Centrale di Committenza ha comunque tenuto conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, la cui partecipazione è comunque garantita anche in funzione dei requisiti di partecipazione individuati.

L'importo complessivo posto a base di gara per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura è pari ad € 9.522.954,22 così suddiviso:

Tabella n.1 – Importo del Contratto

n.	Descrizione	CPV	Importo
1	<i>Polizza infortuni – RTC/RC</i>	<i>66512100-3</i>	€ 9.522.954,22
	<i>A) Importo totale soggetto a ribasso</i>		€ 9.503.946,33
	<i>B) Somme a disposizione non soggette a ribasso</i>		€ 0,00
	<i>C) oneri per la sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso)</i>		€ 0,00
	<i>D) costi della manodopera (non soggetti a ribasso)</i>		€ 19.007,89
	A) + B) + C) + D) Importo complessivo a base di gara al netto delle opzioni		€ 9.522.954,22

L'importo complessivo a base di gara e al netto delle opzioni è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge

Per il presente affidamento non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze.

L'importo dei costi della manodopera è pari a € 19.007,89 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, calcolato ai sensi dell'art. 41, comma 13 del Codice. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs. n. 36/2023, i costi della manodopera sono scorporati dall'importo soggetto a ribasso e non sono ribassabili, salvo la possibilità per il concorrente di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il contratto collettivo applicato è CCNL per il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione, codice alfanumerico J121

L'importo a base d'asta è stato calcolato moltiplicando le quantità annue richieste per ciascuna tipologia di servizio per i premi unitari, come indicato nelle seguenti tabelle:

INFORTUNI	Numero	Premio lordo unitario a base d'asta	Premio lordo totale a base d'asta
Giovanissimi	11.000	€ 30,96	340.568,12 €
Esordienti, Allievi	6.000	€ 35,56	213.332,57 €
Juniores, Under 23, Elite, Master	37.500	€ 35,81	1.342.845,21 €
Cicloturisti	3.500	€ 25,86	90.504,73 €
Direttori di Corsa, Direttori di Riunione, Direttori di organizzazione fuoristrada	350	€ 21,08	7.376,88 €
Giudici di Gara, Commissari di Gara, Regolatori	750	€ 19,65	14.735,73 €
Rappresentanti Antidoping, Tecnici Nazionali, Regionali, Formatori, Meccanici, Medici Sportivi, Massaggiatori, Guide Cicloturistiche, Staffette motorizzate, Scorte Tecniche, Servizio radio informazioni, A.S.A., A.S.T.C., Operatori Media	7.500	€ 26,89	201.652,18 €
Dirigenti Nazionali, Regionali e Provinciali, Allenatori su moto	350	€ 22,63	7.919,17 €
Presidenti di Società affiliate	3.000	€ 16,42	49.246,01 €
Membri di Consiglio Direttivo e Soci di Società Affiliate, Volontari, Accompagnatore	12.000	€ 14,09	169.095,32 €
Tessera Promozionale Giovanile PG	4.000	€ 13,70	54.815,73 €
Tessera Giornaliera	5.000	€ 7,76	38.787,74 €

Totale Infortuni annuo	2.530.879,39 €
-------------------------------	-----------------------

RCT	Numero	Premio Lordo Unitario a base d'asta	Premio Lordo Totale a base d'asta
Giovanissimi	11.000	€ 2,99	32.884,14 €
Esordienti, Allievi	6.000	€ 2,48	14.870,68 €
Juniores, Under 23, Elite, Master	37.500	€ 4,94	185.404,45 €
Cicloturisti	3.500	€ 7,42	25.978,98 €
Direttori di Corsa, Direttori di Riunione, Direttori di organizzazione fuoristrada	350	€ 26,09	9.130,65 €
Giudici di Gara, Commissari di Gara, Regulatori	750	€ 5,81	4.359,64 €
Rappresentanti Antidoping, Meccanici, Medici, Massaggiatori, Guide Cicloturistiche, A.S.T.C., A.S.A.	1.600	€ 9,71	15.535,01 €
Scorte Tecniche	1.050	€ 23,25	24.413,98 €
Staffette Motorizzate, Tecnici Nazionali - Regionali, Formatori, Allenatori su Moto, Operatori Media	4.850	€ 18,31	88.790,37 €
Dirigenti Nazionali - Regionali - Provinciali	350	€ 7,29	2.553,19 €
Presidenti Società Affiliate	3.000	€ 7,29	21.884,43 €
Membri Consiglio Direttivo, Soci di Società Affiliate, Volontari, Accompagnatore	12.000	€ 3,65	43.845,52 €
Federazione Ciclistica Italiana, Organi, Dipendenti e Collaboratori. - RCT - RCO	1	€ 1,24	1,24 €
Tessera Promozionale Giovanile PG	4.000	€ 8,04	32.143,16 €
Tessera Giornaliera	5.000	€ 2,22	11.114,68 €
Atleti Settore Paralimpico	450	€ 4,83	2.173,12 €
Società affiliate	3.000	€ 42,79	128.355,45 €

- RCT			
- RCO			
Totale RCT annuo			643.438,69 €

L'importo complessivo a base di gara e i corrispettivi unitari sopra indicati, devono intendersi comprensivi di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali, secondo quanto specificato nella documentazione di gara.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte superiori agli importi sopra indicati.

Il pagamento del corrispettivo dell'appalto è disciplinato dal Capitolato speciale d'appalto relativo ai vari rischi. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrerà dalle ore 24:00 del 31.12.2026 e scadrà alle ore 24:00 del 31.12.2029.

3.2 REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio/fornitura superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 60 comma 2 lettera b) del Codice i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 (ottanta) per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

In considerazione della natura delle prestazioni da eseguire verrà applicato per la revisione l'indice dei prezzi al consumo dell'intera collettività.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del codice la Stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 1.587.159,04, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Ai fini dell'art. 14 comma 4 del Codice, **l'importo massimo stimato dell'appalto** è pari a € **11.110.113,26**, al netto di Iva e/o altri oneri di legge, come indicato nella seguente *Tabella*.

Importo massimo stimato dell'appalto

Importo dell'appalto (36 mesi)	Proroga (6 mesi)	Importo massimo stimato dell'appalto ex art. 14 c. 4
9.522.954,22	1.587.159,04	11.110.113,26

**Esclusa IVA e/o altri oneri di legge*

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Centrale di Committenza accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro un termine non superiore a 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui agli artt. 65 co. 2 del Codice indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, sono tenuti ad indicare in sede di offerta se e per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel

novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

La partecipazione alla gara/al medesimo Lotto in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95 c. 1 lett. d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 65 c. 2 lett. e) e lett. f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65 c. 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (**c.d. Rete-soggetto**), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (**c.d. Rete-contratto**), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'art. 65 c. 1, lett. b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune

con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Codice, ovvero ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65 c. 2 lett. b) e c) del Codice i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65 c. 2 lett. d) del Codice i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h), i requisiti di ordine generale, devono essere posseduti

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Centrale di Committenza.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Centrale di Committenza.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Centrale di Committenza ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Ai sensi dell'art. 70 c. 4 lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria.

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La Centrale di Committenza verifica il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) di cui alla Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Centrale di Committenza e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) iscrizione nel **Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio Centrale di Committenza tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art.100, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione, ai sensi decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11del Codice.

- b) possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività assicurative, con riferimento al ramo oggetto dell'offerta in base al d.lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii. o documentazione equipollente per le imprese di altro Stato UE.

Si precisa che possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi oggetto della gara.

Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intendano partecipare:

- in regime di libertà di stabilimento devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra

documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi oggetto della gara per il tramite della propria sede secondaria in Italia;

- in regime di libera prestazione di servizio devono possedere autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi oggetto della gara e di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

Per la comprova del requisito la Centrale di Committenza acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- c) **Fatturato globale**, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello di pubblicazione del disciplinare, pari ad almeno € 19.007.892,66

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'Impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Non richiesti.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Alle Aggregazioni di retisti, ai Consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Idoneità professionale

Il requisito di idoneità professionale di iscrizione al **Registro delle imprese** e l'autorizzazione all'esercizio delle attività assicurative di cui al precedente paragrafo dovrà essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Capacità economico-finanziaria

Ai sensi dell'Art. 68 c. 11 del Codice, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano **complessivamente** i requisiti relativi alla capacità economico e finanziaria, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I Consorzi di cui all'art. 65 c.2 lett. b), c) e d) del Codice dimostrano il possesso dei i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Idoneità professionale

Il requisito di idoneità professionale di iscrizione al **Registro delle imprese** e l'autorizzazione **all'esercizio delle attività assicurative** di cui al precedente paragrafo dovrà essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Capacità economico-finanziaria

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti speciali di cui al par. 6.2 e 6.3 o per migliorare la propria offerta].

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che il primo non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

La Centrale di Committenza può, comunque, chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale di cui al precedente articolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

L'ausiliario compila il DGUE come illustrato al par. 5.2 dell'allegato "Presentazione Offerta Generica".

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Centrale di Committenza. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96 c. 15 del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la Centrale di Committenza assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Centrale di Committenza esclude l'operatore economico.

8. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119 c. 3 del Codice.

I requisiti generali e speciali del subappaltatore saranno comprovati mediante consultazione del FVOE, pertanto, all'atto di richiesta di subappalto dovrà essere presentato il FVOE del subappaltatore.

Ai sensi dell'art.119, co. 2, quinto periodo del Codice, i contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1, fermo restando che l'operatore economico potrà indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle indicate all'art. 119 c. 3 del Codice.

L'affidamento di servizi in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del Codice Appalti, si dispone che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro o un differente contratto purché vengano garantite ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore;

Si precisa che i pagamenti verranno corrisposti ai subappaltatori secondo quanto stabilito dall'art. 119, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023. Nel contratto di subappalto dovrà essere indicato chi fatturerà le suddette prestazioni. Resta inteso che anche l'eventuale subappaltatore sarà obbligato poi a fornire gli estremi per la tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, la dichiarazione di subappalto potrà essere resa dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'eventuale dichiarazione relativa alle lavorazioni che si intendono subappaltare dovrà essere resa con una delle seguenti modalità:

- dal legale rappresentante (o suo procuratore) della sola impresa capogruppo mentre le imprese mandanti potranno limitarsi, nell'apposita sezione del DGUE (parte II lettera D) a rinviare alla dichiarazione resa dall'impresa capogruppo, confermandola ("si conferma la dichiarazione di subappalto resa dall'impresa mandataria");

in alternativa

- dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna impresa raggruppata, fermo restando che tutte le dichiarazioni devono avere il medesimo contenuto.

In luogo della compilazione del DGUE, ai fini del subappalto, potrà essere presentata dichiarazione integrativa del DGUE indicante le parti delle prestazioni/lavorazioni che si intende subappaltare, sottoscritta digitalmente da tutte le imprese del costituendo raggruppamento.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi degli artt. 11, 57 e 102 del Codice, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al par. 3 del presente disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

È requisito necessario dell'offerta, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3 del Codice:

- l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- l'impegno a destinare una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) e al 30% (trenta per cento), delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 dell'allegato II.3 al Codice, gli operatori economici con un numero di dipendenti superiore alle 50 (cinquanta) unità, tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 198/2006, producono, **a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta**, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del Codice, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta), non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs.198/2006, sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla Centrale di Committenza una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione

effettivamente corrisposta. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione di una penale nella misura stabilita nello schema di contratto. Comporterà, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 dell'allegato II.3 al Codice, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione di una penale nella misura stabilita nello schema di contratto. Comporterà, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

In caso di RTI, consorzio, reti di imprese o GEIE, tutte le imprese costituenti il raggruppamento, nonché le consorziate esecutrici se tenuti agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 46 del d.lgs. 198/2006, devono presentare la documentazione di cui sopra ai precedenti punti.

Tali obblighi vengono assunti rendendo le relative dichiarazioni di impegno nell'allegato A-Domanda di partecipazione.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura ai sensi dell'art. 106 c.1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 222.202,27

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Centrale di Committenza, esclusivamente con bonifico.

I dati per il bonifico sono i seguenti: Intestatario: Sport e salute S.p.A., Istituto: Banca Nazionale del Lavoro, Ag. 6309, c/c n. 9000 – ABI 1005 – CAB 03309 – CIN K, IBAN IT79K0100503309000000009000, Causale: Garanzia provvisoria per gara polizze infortuni e RCT/O a favore della Federazione, dei tesserati e affiliati alla Federazione Ciclistica Italiana.

Dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

- b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente, oltre da chi sottoscrive l'offerta, da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere, altresì, verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La **fideiussione** può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice nei termini di seguito indicati:

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle

norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65 c. 2 lett. e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65 c. 2 lett. b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- c) Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: di cui all'allegato II.3 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65 c. 2 lett. e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65 c. 2 lett. b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106 c. 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e allega nella "Documentazione Amministrativa" copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel FVOE.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

In caso di prestazione della garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Centrale di Committenza);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65 c. 2 lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Centrale di Committenza.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106 c. 5 del Codice, su richiesta della SA per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo.

12. CODICE IDENTIFICATIVO (CIG) E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini della contribuzione dovuta dagli Operatori Economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è indicato sulla piattaforma dedicata alla procedura nella sezione "testata".

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00, secondo le modalità di cui alla n. 598 del 30 dicembre 2024 di "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025", pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/contributi-per-l-autofinanziamento-di-anac-ecco-le-nuove-tariffe-in-vigore-dal-2023>.

In caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE il pagamento del contributo potrà essere effettuato solo dalla mandataria.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, Sport e Salute accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Centrale di Committenza richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Centrale di Committenza è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Le Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'ANAC nella sezione "Gestione Contributi Gara".

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta, e la successiva documentazione, devono essere sottoscritte, laddove espressamente richiesto, con firma digitale.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per gli operatori economici non aventi sede legale

in uno stato membro dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato in Piattaforma, a pena di irricevibilità, secondo le modalità di seguito descritte.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, comma 2 del D. Lgs 36/2023, la presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Centrale di Committenza e dalla Stazione Appaltante. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera Centrale di Committenza da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma.

La Centrale di Committenza si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della Piattaforma.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

La dimensione massima consentita dei file da caricare sulla Piattaforma è indicata in ciascuno slot di risposta predisposto all'interno della Piattaforma stessa.

La Piattaforma consente esclusivamente il caricamento delle tipologie di file espressamente indicati all'interno delle singole procedure di gara.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 ("Piattaforma telematica") e nell'allegato "Presentazione Offerta Generica" di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;
- B. Offerta tecnica;
- C. Offerta economica.

Per partecipare alla procedura di gara sarà necessario completare le azioni descritte, nell'allegato "Presentazione Offerta Generica".

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica (all'indirizzo mail comunicato in sede di registrazione) del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'offerta.

Le dichiarazioni allegate al presente disciplinare sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma agli indirizzi indicati al precedente paragrafo 2.1 ("Documenti di gara").

Gli allegati al presente disciplinare sono editabili. I concorrenti devono utilizzare i citati modelli lasciando vuoti i campi di non pertinenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del Codice.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Centrale di Committenza entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica e economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- è sanabile la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento;
- è sanabile la mancata produzione del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 ("Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione") del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la Centrale di Committenza assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate, attraverso lo strumento "Comunicazioni", le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Le modalità di ricezione e trasmissione dei documenti sono indicate al par. 14 dell'allegato "Presentazione Offerta Generica".

In caso di inutile decorso del termine, la Centrale di Committenza procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Centrale di Committenza può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nell'area "Busta Documentazione" come descritto nell'allegato "Presentazione Offerta Generica", la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) garanzia provvisoria;
- 3) **[Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice]** Copia della documentazione (certificazioni/registrazioni/inventari/impronte) di cui all'art. 106, comma 8, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 4) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;

- 5) una seconda versione della documentazione amministrativa presentata, in cui siano oscurati i dati sensibili. La mancata produzione della seconda versione dei documenti non è causa di esclusione dalla presente procedura.
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 14.4 (“Documentazione in caso di avvalimento”);
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 14.6 (“Documentazione ulteriore per i soggetti associati”);
- 8) copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta, preferibilmente, secondo il modello di cui all'**Al. A**.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione, di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati all'art. 94, comma 3, del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98 comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice, ove il socio sia una persona giuridica, le dichiarazioni dovranno essere rese anche per conto degli amministratori di quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 94, comma 7 e 95, comma 3 del Codice, i reati ivi richiamati non rilevano – e, pertanto, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicazione non si applica – nelle ipotesi in cui:

- i reati sono stati depenalizzati;
- è intervenuta la riabilitazione;
- la condanna ad una pena accessoria perpetua è stata dichiarata estinta;

- i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna;
- è intervenuta la revoca della condanna.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara.

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Centrale di Committenza la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Centrale di Committenza ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti, nei modi e nei termini di cui all'art. 96 del Codice, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Centrale di Committenza ogni opportuna valutazione. Si precisa che non possono essere fornite misure di self-cleaning per le irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate.

Con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 94, comma 5 lett. d), del Codice, nel caso di ammissione al concordato preventivo, nella domanda di partecipazione, l'operatore economico dovrà allegare e indicare gli estremi dei seguenti documenti:

- del provvedimento di ammissione rilasciato dal Tribunale;
- del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice Delegato.

Inoltre, l'operatore economico dovrà produrre, la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità della partecipazione al piano di concordato, ove predisposto, e la

ragionevole capacità di adempimento del contratto, nonché la dichiarazione che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla gara tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, Aggregazione di retisti, GEIE, devono essere forniti nell'Allegato A i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna Impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di Consorzio di cui all'art. 65, lettera b) o c) del Codice, il Consorzio indica il consorziato/le consorziate per il quale/le quali concorre alla gara. Nel caso in cui il Consorzio di cui all'art. 45, lettera c) del Codice non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara/al lotto (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 e comma 4 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che

la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla Centrale di Committenza o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20, dichiarando altresì, nell'ipotesi in cui tale contratto non rientri neanche in quelli che si presumono equivalenti ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.01 al Codice, che il contratto da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele; si precisa che in tal caso la dichiarazione verrà verificata secondo quanto previsto al successivo art. __[Inserire il numero dell'articolo relativo alla Verifica di anomalia offerte];
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla Centrale di Committenza e reperibili sul sito internet www.sportesalute.eu e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, i suddetti codice, modello e Piano della Centrale di Committenza, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Centrale di Committenza la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 31 ("Trattamento dei dati personali").
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti le prestazioni;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta.

- dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione di gara e di contratto, ivi inclusi gli elaborati tecnici, di accettarne integralmente il contenuto senza condizione o riserva alcuna e di averne tenuto conto nella formulazione della propria Offerta;
- di garantire, ai sensi dell'art. 102 del Codice, secondo quanto indicato al paragrafo 9, le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate nell'ambito dell'esecuzione contrattuale;
- di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge n. 68/1999;
- di non essere incorso, nei 12 mesi antecedenti la presente procedura di gara, nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Centrale di Committenza, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 1, comma 2, nell'Allegato II.3 al Codice;
- per gli operatori economici diversi da quelli previsti dall'art. 1 dell'Allegato II.3 al Codice, che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, di impegnarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 al Codice.
- per gli operatori economici diversi da quelli previsti dall'art. 1 dell'Allegato II.3 al Codice, che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, di impegnarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
- di impegnarsi ad assicurare l'assunzione, in caso di aggiudicazione del contratto, di una quota pari almeno al 30 per cento, delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 c. 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- (eventuale) copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00.

Il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno dell'Allegato A "Domanda di partecipazione e dichiarazione unica" e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Per gli operatori economici esteri il pagamento del tributo può essere effettuato con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito/constituendo nonché Consorzio ordinario, dalla mandataria;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) o d) del Codice nonché Consorzio ordinario costituito, dal Consorzio;
- nel caso di Aggregazione di rete, dall'organo comune/mandataria.

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE secondo le modalità illustrate nell'allegato "Presentazione Offerta Generica".

Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla Centrale di Committenza e le informazioni relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Il DGUE dovrà quindi essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.

Si specifica che l'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti (**avvalimento**) deve produrre nella documentazione amministrativa, oltre al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti ausiliari.

Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE, ciascuno degli operatori economici partecipanti deve compilare e sottoscrivere un DGUE distinto.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 c. 2, lett. b), c) e d) del Codice, le consorziate indicate come esecutrici dal consorzio concorrente dovranno compilare e sottoscrivere un DGUE distinto per le parti di competenza.

Le modalità di compilazione per forme di partecipazione plurisoggettive sono definite ai parr. 5.2 e ss. dell'allegato "Presentazione Offerta Generica"

Nel modulo DGUE andrà inserita la dichiarazione di ricorrere al **subappalto** ai sensi dell'articolo 119 del Codice, con espressa indicazione dell'attività subappaltata e con indicazione della relativa quota subappaltata, per le sole attività che possono essere oggetto di subappalto.

15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95 c. 4 e 5 del D.Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 c. 1 lett. o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento, redatta utilizzando l'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente disciplinare, con la quale l'ausiliaria:
 - si obbliga, verso il concorrente e verso la Centrale di Committenza, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente
- 3) nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in conformità a quanto previsto al precedente par. 7;

Nel caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE tale documentazione dovrà essere presentata separatamente da ciascuna impresa che intenda fare ricorso all'avvalimento, dovrà essere firmata e inserita dall'impresa mandataria nel campo: "altra documentazione amministrativa".

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5 CAMPIONI

Non richiesti.

15.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - a) copia del contratto di rete;
 - b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

- c) dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - a) copia del contratto di rete;
 - b) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti: a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, all'interno dell'area "Busta Tecnica/Conformità" della specifica procedura di gara. Le modalità di presentazione sono descritte al par 5.4 dell'allegato "Presentazione Offerta Generica".

L'offerta è firmata secondo le modalità di seguito previste e deve contenere i seguenti documenti:

- a) Relazione tecnica contenente il riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 20.1 ("Criteri di valutazione dell'offerta tecnica"), La Relazione tecnica deve pertanto essere costituita dalla descrizione completa e dettagliata degli elementi oggetto di valutazione riportati al paragrafo 19.1 ("Criteri di valutazione dell'offerta tecnica"), strutturata seguendo l'ordine dei criteri di valutazione. Dovrà pertanto consentire alla commissione giudicatrice di individuare chiaramente i contenuti dell'offerta tecnica in termini di qualità e di rispondenza a quanto richiesto al paragrafo 19.1 ("Criteri di valutazione dell'offerta tecnica").

La Relazione tecnica deve essere redatta secondo lo schema contenuto nell'Allegato D "Modulo offerta tecnica"

- b) Ai concorrenti è inoltre richiesto di inserire una seconda versione della documentazione tecnica presentata, in cui siano oscurati i dati sensibili e le informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali. In ogni caso non dovranno essere oscurate le parti che saranno oggetto di valutazione dell'offerta tecnica. In caso di oscuramento dei dati per "segreti tecnici e commerciali", l'operatore dovrà allegare una apposita dichiarazione in cui andranno indicate le motivazioni per le quali i dati oscurati rivestono la natura di segreti tecnici e/o commerciali. Resta ferma la facoltà della Centrale di Committenza di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e/o commerciali.

La mancata produzione della seconda versione dei documenti non è causa di esclusione dalla presente procedura. Tuttavia, si rammenta che, in mancanza di tale versione oscurata, la Centrale di Committenza si riserva il diritto di pubblicare integralmente l'offerta tecnica, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti. In tale eventualità, la Centrale di Committenza provvederà comunque all'oscuramento dei dati personali sensibili, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

- c) **in caso di avvalimento premiale**, contratto di avvalimento secondo quanto previsto al par. 7, pena la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.
- d) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC.
- e) visura camerale dalla quale emergano i poteri del soggetto che sottoscrive l'offerta.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art.79 del Codice.

L'offerta tecnica è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito, dalla mandataria;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/Consorzio/GEIE;
- nel caso di GEIE costituito, dal GEIE;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) o d) del Codice, nonché Consorzio ordinario costituito, dal Consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione

nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Nell'offerta tecnica non vanno riportate, pena l'esclusione dalla procedura di gara, quotazioni economiche attinenti all'oggetto della presente procedura di gara o altre indicazioni economiche atte a consentire di ricavare l'offerta economica.

L'offerta tecnica formerà parte integrante del contratto che verrà sottoscritto con l'aggiudicatario.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma, all'interno dell'area "Busta economica" della specifica procedura di gara. Le modalità di compilazione dell'offerta sono illustrate al par. 5.5 dell'allegato "Presentazione Offerta Generica".

L'offerta economica, redatta utilizzando l'Allegato **E**, che costituisce parte integrante del presente disciplinare, e firmata secondo le modalità di seguito indicate, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Ribasso unico % offerto su tutti i prezzi unitari, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, esclusi gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, fino alla seconda cifra decimale, non soggetti a ribasso.

I valori che presentano un numero di cifre decimali superiori a quanto sopra indicato verranno troncati alla seconda cifra decimale.

A seguito dell'inserimento del Ribasso % verranno calcolati automaticamente i prezzi unitari e il prezzo totale offerto.

- b) oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice, fino alla seconda cifra decimale.
- c) i costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, fino alla seconda cifra decimale e il CCNL applicato.

Ai sensi dell'art. 41 c. 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Nel caso in cui il CCNL indicato dal concorrente sia differente rispetto a quello indicato all'articolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, il concorrente dichiara che il contratto da lui applicato garantisce al personale impiegato le stesse tutele.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 108 comma 9 D. Lgs. 36/2023, la mancata indicazione dell'importo dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro costituiscono causa di esclusione dell'offerta.

Si precisa che i costi di cui alla precedente lettera b) e c) non rappresentano per la Stazione appaltante un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Tutti i valori offerti dovranno intendersi al netto dell'iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

In ciascuna operazione di calcolo verrà presa in considerazione fino alla seconda cifra decimale che verrà arrotondata all'unità superiore se la terza cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la terza cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

Non è ammessa, a pena di esclusione, l'indicazione di un valore negativo, pari o superiore al 100%.

Sono inammissibili le offerte economiche che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al paragrafo 3 ("Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti") del presente disciplinare.

L'offerta formulata dovrà essere comprensiva di qualsiasi altro servizio indicato nel presente documento, negli altri documenti di gara nonché nell'offerta tecnica inserita nell'area "Busta Tecnica/Conformità" della specifica procedura di gara. Nessun ulteriore costo aggiuntivo potrà pertanto essere richiesto alla Stazione appaltante (comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio) in quanto il prezzo di aggiudicazione includerà ogni costo.

L'offerta economica è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito, dalla mandataria;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/Consorzio/GEIE;
- nel caso di GEIE costituito, dal GEIE;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) o d) del Codice, nonché Consorzio ordinario costituito, dal Consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di retisti:
 - d) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- e) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- f) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Oltre a quanto sopra previsto si richiede altresì di ribadire a video il ribasso % offerto. La funzionalità è illustrata al par. 5.5 dell'allegato "Presentazione Offerta Generica".

In caso di discordanza tra il valore indicato a video e quello risultante dal Modulo offerta economica prevale il valore indicato nel Modulo offerta economica.

18. INVIO DELLA RISPOSTA

Una volta allegata la documentazione richiesta ai precedenti paragrafi 14 ("Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa"), 15 ("Offerta tecnica"), 16 ("Offerta economica"), è necessario inviare la risposta alla specifica procedura, seguendo le indicazioni riportate nell'allegato "Presentazione Offerta Generica", par. 6.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta nonché di invio della risposta alla specifica procedura rimangono ad esclusivo rischio del concorrente, pertanto, non sono accettati reclami, se, per un motivo qualsiasi, la risposta alla specifica procedura non venga inviata entro il termine fissato per la presentazione delle offerte.

Onde evitare il non completo e quindi mancato invio della risposta alla specifica procedura, è consigliabile iniziare il processo di inserimento della stessa con largo anticipo (almeno 3 ore prima) rispetto al termine fissato per la presentazione delle offerte (anche al fine di ricevere adeguato supporto da parte del Servizio Assistenza Fornitori).

Entro e non oltre tale termine il sistema consente, seguendo indicazioni riportate nell'allegato "Presentazione Offerta Generica":

- a) la modifica dei dati precedentemente trasmessi ad esempio, eliminazione e/o inserimento nuovi allegati (par.4.16);
- b) il ritiro dell'offerta (par.4.20).

I dati non trasmessi e cancellati non sono visibili alla Centrale di Committenza e, pertanto, si intenderanno non presentati.

Costituisce onere e cura del soggetto partecipante verificare, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte:

- lo stato della propria risposta alla specifica procedura;
- l'apposizione e la validità della firma digitale, ove richiesta, sui documenti inseriti nel sistema;
- la completezza e correttezza, secondo le indicazioni presenti nella documentazione di gara e relativi allegati in essa citati, della propria risposta alla specifica procedura.

Con la trasmissione della risposta il concorrente accetta implicitamente tutta la documentazione di gara, allegati e risposte ai chiarimenti inclusi.

19. MODIFICHE ALLA PROCEDURA

La Centrale di Committenza si riserva la facoltà:

- a) di apportare eventuali rettifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie ai documenti messi a disposizione dei concorrenti ai fini della presentazione delle rispettive offerte;
- b) di modificare i parametri della specifica procedura.

Qualora, nel corso della procedura, vengano apportate delle rettifiche/integrazioni/modifiche al soggetto che ha effettuato almeno un accesso alla specifica procedura perverrà una comunicazione (via e-mail) con invito a prendere visione delle stesse.

Costituisce onere del soggetto abilitato al Portale fornitori prendere visione delle eventuali modifiche/rettifiche/integrazioni.

L'assenza di una comunicazione prima del termine fissato per la presentazione delle offerte e, comunque, l'invio della risposta, deve considerarsi quale presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata delle rettifiche/integrazioni/modifiche apportate dalla Centrale di Committenza.

In caso di modifiche nelle aree di risposta della specifica procedura il sistema provvederà in automatico a ritirare i dati eventualmente trasmessi. In tal caso sarà necessario, una volta modificata eventualmente la propria risposta, ripetere il processo di invio della stessa.

Saranno escluse dalla procedura le risposte che non recepiscano le rettifiche/integrazioni/modifiche introdotte dalla Centrale di Committenza.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 c. 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi ed i criteri che saranno di seguito indicati.

Offerta tecnica (PT)	60
Offerta economica (PE)	40
TOTALE (Ptotale)	100

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptotale) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio "Punteggio Tecnico" (PT) ed il punteggio relativo al criterio "Punteggio Economico" (PE): $P_{totale} = PT + PE$.

Per il calcolo dei punteggi Ptotale, PT e PE verrà presa in considerazione fino alla terza cifra decimale che verrà arrotondata all'unità superiore se la quarta cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la quarta cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERI di tipo (T) TABELLARE	
SEZIONE CONDIZIONI GENERALI	
Art. 2 "Durata e decorrenza della polizza" – Rinuncia alla facoltà di recedere il contratto alla scadenza annua del 31.12.2027. Resta ferma per le successive annualità.	☐ NO Come da capitolato in corso (0 punti) ☐ SI (10 punti)
SEZIONE INFORTUNI	
Art. 10 Criteri di indennizzabilità - Diaria da gesso/immobilizzo a seguito di infortunio indennizzabile Importo forfettario:	☐ € 250,00 come da capitolato in corso (0 punti) ☐ € 300,00 (4 punti) ☐ € 350,00 (9 punti)
SEZIONE RCT	

Elevazione del massimale per le seguenti categorie: - Federazione Ciclistica Italiana, Organi, Dipendenti e Collaboratori - RCT - RCO (€ 5.000.000,00) - Direttori di Corsa, Direttori di Riunione (€ 5.000.000,00)	☐ NO Come da capitolato in corso (0 punti) ☐ SI (15 punti)
Elevazione del massimale per le seguenti categorie: - Tessera Promozionale Giovanile PG (€ 1.500.000,00) - Tessera Giornaliera (€ 1.500.000,00)	☐ NO Come da capitolato in corso (0 punti) ☐ SI (15 punti)
SEZIONE SERVIZI AI TESSERATI	
Impegno a fornire, entro 180 giorni dalla decorrenza della polizza, un piano dettagliato di servizi e/o coperture assicurative nuovi/alternativi rispetto alle attuali polizze offerte ai tesserati, in favore dei tesserati sia per l'attività ciclistica che per la vita privata (con scontistiche dedicate) anche attraverso strumenti tecnologici dedicati. Ciò è finalizzato ad accrescere il valore del tesseramento alla Federazione e a favorire nuove offerte di tesseramento con l'obiettivo di raggiungere nuovi potenziali utenti della Federazione.	☐ NO (0 punti) ☐ SI (10 punti)
Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198. Per comprovare l'attestazione il concorrente dovrà fornire copia conforme della certificazione posseduta allegandola nell'apposita sezione dedicata della Piattaforma Telematica o, in	☐ NO (0 punti) ☐ SI (1 punto)

alternativa, fornire, all'interno della Relazione Unica, l'indicazione univoca del certificato con le modalità di visualizzazione/prelievo libero presso il sito internet dell'ente certificatore. In caso di concorrente plurisoggettivo, la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI. L'operatore economico concorrente deve garantire la validità del certificato alla data fissata per la presentazione delle offerte, nonché al momento dell'eventuale aggiudicazione disposta in suo favore.	
---	--

Ogni criterio o, laddove previsto, subcriterio, rappresenta un elemento distinto di valutazione.

20.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

20.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_i = R_i / R_{\max}$$

dove:

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
- R_i = valore offerto (Ribasso %) dal concorrente i-esimo;
- $R_{\max}$ = valore dell'offerta più conveniente;
-

20.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} * P_x$$

dove

- **P_i** = punteggio del concorrente i-esimo;
- **n** = numero totale dei criteri di valutazione (sopra elencati);
- **C_{xi}** = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo;
- **P_x** = punteggio criterio X;
- **Σ** = sommatoria;
- **X = 1, 2, ..., n**

Il valore di **P_i** sarà calcolato fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore se la quarta cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la quarta cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 c. 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Società trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP ha facoltà di avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

22. SEGGIO DI GARA

Sport e Salute S.p.A. si riserva di nominare un Seggio di gara, anche in composizione monocratica, composto da personale della Centrale di Committenza, scelto con criteri di trasparenza e competenza, al fine di coadiuvare il RUP/RPA nell'espletamento delle proprie attività, compreso l'espletamento dell'analisi della busta amministrativa.

Al Seggio di Gara si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'art. 93 del Codice.

23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le risposte sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dalla Piattaforma stessa in modo segreto.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;
- della documentazione amministrativa.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Per quanto sopra, le sedute potranno essere effettuate a distanza con procedure telematiche idonee a salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni. Circa lo svolgimento delle attività di gara sarà fornito riassunto tramite verbale che darà conto delle operazioni effettuate.

La Centrale di Committenza intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti. Quindi procede alla verifica dell'anomalia ed infine all'apertura e all'analisi della documentazione amministrativa.

24. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal disciplinare di gara.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 2 giorni prima della data fissata.

La commissione giudicatrice procede all'apertura esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. Verranno valutati i documenti tecnici trasmessi dai concorrenti, nella versione priva di oscuramenti per dati sensibili o costituenti segreti tecnici o commerciali.

Nei casi in cui sia stata presentata anche una seconda versione della documentazione tecnica in cui siano oscurati i dati sensibili e le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali, la Centrale di Committenza procede alla verifica discrezionale circa la sussistenza e la rilevanza delle ragioni di segretezza dichiarate dai partecipanti per la presenza di segreti tecnici o commerciali. Si rammenta che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 5, del Codice, nel caso in cui la Centrale di Committenza ritenga insussistenti le ragioni

di segretezza indicate dai concorrenti ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui si è richiesto l'oscuramento sarà consentita decorso il termine di impugnazione previsto dal comma 4 dell'art. 36 del Codice. Si rammenta, altresì, che Sport e salute si riserva di procedere alla segnalazione all'Anac ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'art. 20 del Codice:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, nella successiva seduta pubblica, all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo "Criterio di aggiudicazione" e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Centrale di Committenza, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione giudicatrice procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Centrale di Committenza comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al precedente art. 2.3 del Disciplinare.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità consentite dalla Piattaforma, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 110, del Codice, la commissione giudicatrice chiude la seduta dando comunicazione al RPA, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente al RPA i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che risultino complessivamente sproporzionate in relazione al profilo economico, ai costi della sicurezza e della manodopera dichiarati in offerta, ai contenuti qualitativi e quantitativi del Capitolato speciale nonché dell'offerta tecnica, ai sensi dell'art. 110 c. 1 del Codice.

In particolare, sono considerate anormalmente basse le offerte che prevedono uno scostamento, rispetto al secondo miglior ribasso offerto, superiore di 15 punti percentuali.

In ogni caso, Sport e Salute si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RPA, avvalendosi se necessario della commissione di gara, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RPA richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RPA, eventualmente con il supporto della commissione di gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RPA esclude, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

26. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Terminate le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, nella data e ora comunicata ai concorrenti, il Seggio di gara procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Il RPA provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13 ("Soccorso istruttorio");

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

27. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RPA formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 107, comma 2, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

Relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, il RPA procede a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lettera d) del Codice e precisamente verificherà se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi, indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13 del Codice.

Il RPA procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, l'equivalenza delle tutele normative ed economiche, ai sensi dell'articolo 11 comma 4, del Codice, anche con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice, nonché l'impegno ad

applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nella sua offerta nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata

Per il rispetto dell'equivalenza si tiene conto in particolare dei parametri di cui alla circolare dell'ispettorato del lavoro n. 2 del 28/07/2020, lettere b) e c).

A seguito dell'approvazione della proposta di aggiudicazione la Stazione appaltante procede all'informazione ai candidati e agli offerenti, ai sensi dell'articolo 90, del Codice.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace, ai sensi dell'art.17, comma 5, del Codice. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Per i requisiti generali e per quelli di idoneità, tecnica e professionale ed economico-finanziario tale verifica avviene, ai sensi degli artt. 24, 99 e 225, del Codice, attraverso l'utilizzo del servizio Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 464 del 27 luglio 2022 (pubblicata sulla G.U.R.I. del 24 ottobre 2022) nonché attraverso l'utilizzo dei seguenti sistemi: DURC on line, Banca Nazionale Unica Antimafia.

Esclusivamente per la verifica dell'ottemperanza alla Legge 68/99 si procederà con la richiesta, inviata via PEC, all'ufficio competente.

Se non già prodotto nel FVOE, per gli altri requisiti si procederà a richiedere direttamente al concorrente di produrre, attraverso la Piattaforma, la seguente documentazione:

1) entro 5 giorni solari e continuativi dalla richiesta:

- a) dichiarazione, resa, utilizzando l'Allegato B al presente Disciplinare, e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, contenente l'indicazione, per ciascun dei soggetti indicati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, dei familiari conviventi maggiori di età.

In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio, l'Allegato B dovrà essere presentato:

- in caso di Raggruppamento Temporaneo, da tutte le imprese che fanno parte del Raggruppamento;
- in caso di Consorzio ordinario, dal Consorzio (se costituito) e da tutte le imprese che fanno parte del Consorzio;
- in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) o d), del Codice, dal Consorzio stesso e dalle Consorziare esecutrici.

2) entro 10 giorni solari e continuativi dalla richiesta:

- a) documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine speciale, dichiarati del DGUE, elencata ai precedenti paragrafi 6.2 (“Requisiti di capacità economico e finanziaria”).
- b) (Per i Raggruppamenti temporanei/GEIE) Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. Il mandato collettivo speciale del Raggruppamento temporaneo deve espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate;

Scaduto il termine sopra indicato, la Stazione appaltante verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare.

La Stazione appaltante si riserva in qualunque momento di richiedere gli originali dei documenti prodotti.

Si precisa che, se i requisiti posseduti sono superiori ai requisiti indicati al precedente paragrafo 6.2 (“Requisiti di capacità economico e finanziaria”), è sufficiente comprovare il possesso dei requisiti minimi richiesti.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita entro il termine assegnato (eventualmente prorogato), ovvero, in caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Si fa presente che potrà essere richiesto all'aggiudicatario di dare inizio all'esecuzione anticipata delle prestazioni secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 8, e dall'art. 50 comma 6, del Codice.

Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione come previsto dall'art. 50, comma 6, del Codice.

Il pagamento è condizionato all'esito positivo di tali verifiche; in caso di esito negativo, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso, previa esibizione della pertinente documentazione, delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La Stazione appaltante in ogni caso procederà alla segnalazione di tale fattispecie alle competenti Autorità.

Ai fini della stipula del contratto l'aggiudicatario è tenuto a far pervenire, **entro 15 giorni naturali e consecutivi** dalla determina di esito della procedura, attraverso la Piattaforma, la seguente documentazione:

1. Garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo "albo" di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Vale quanto previsto al precedente paragrafo 9 ("Garanzia provvisoria").

La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati "A" e "B" al Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria definitiva" e della corrispondente Scheda Tecnica.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall'art. 106 del Codice.

L'aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria e la Stazione appaltante potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso con l'emissione del certificato di verifica di conformità.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve essere presentata in modalità telematica nelle stesse modalità previste per la presentazione della Garanzia provvisoria. ed essere accompagnata dalla documentazione attestante i poteri di firma del Fideiussore analogamente a quanto richiesto per la Garanzia provvisoria.

La garanzia fideiussoria dovrà essere presentata:

- in caso di Raggruppamento Temporaneo, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese prevista ai sensi dell'art. 68, comma 9, del Codice.
- in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) o d), del Codice, dal Consorzio stesso

Salva la facoltà della Stazione appaltante di rifiutare motivatamente la richiesta dell'aggiudicatario effettuata prima della stipulazione del contratto, la garanzia definitiva può essere sostituita con l'applicazione della ritenuta a valere sugli stati di avanzamento di cui all'articolo 117, comma 4, del Codice.

2. Gli eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice. qualora i contratti siano redatti in lingua diversa dall'italiano quest'ultimo dovrà essere corredato da traduzione giurata.

Resta inteso che in tali casi l'affidatario, in ragione della natura di tali contratti, assume, in ogni caso, la direzione giuridica della prestazione ed è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

Conseguentemente, ai fini della loro ammissibilità, tali contratti dovranno:

- riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione del disciplinare. A tal fine dovranno essere stipulati con modalità che consentano alla stazione appaltante l'individuazione - inequivocabile - di tale data;
- avere ad oggetto prestazioni da svolgersi in favore dell'affidatario (e non della Stazione appaltante).

Scaduto il termine sopra menzionato, la Stazione appaltante verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché formalmente e sostanzialmente regolare.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dalla determina di esito della procedura.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato secondo le regole dell'allegato I.4 al Codice

Si ricorda che, prima dell'avvio delle prestazioni, l'appaltatore dovrà fornire apposita dichiarazione di unicità dell'incarico del/dei direttore/i tecnico/i ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera "a" dell'Allegato II.18 al Codice.

Nei casi di cui all'art.124, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori di cui trattasi alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla lex specialis di gara, si rimanda alla normativa in vigore in materia di contratti pubblici.

28. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

29. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Codice Etico di questa Stazione appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante.

30. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Con la partecipazione alla presente procedura di gara, i concorrenti autorizzano espressamente la Centrale di Committenza alla raccolta, gestione e trasmissione della

documentazione amministrativa, tecnica e di qualsiasi altro documento prodotto in sede di gara, inclusa la documentazione relativa alla partecipazione, anche a soggetti terzi che ne facciano richiesta legittima ai sensi della normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi.

In particolare, si fa riferimento a quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in particolare agli artt. 22 e seguenti, 24 e 25 e dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione dei dati personali.

La Centrale di Committenza garantisce il rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali, nonché delle informazioni sensibili e commercialmente riservate, in conformità alla normativa vigente.

I concorrenti, inoltre, dichiarano di essere consapevoli che l'accesso agli atti potrà comportare la visione e/o l'acquisizione di copia della documentazione presentata, ove richiesta da soggetti aventi titolo, e sollevano la Centrale di Committenza da ogni responsabilità derivante dalla trasmissione della documentazione nei limiti e modi consentiti dalla legge.

31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Le informazioni sul trattamento dei dati sono riportate nell'apposita sezione del Portale fornitori.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
DIEGO NEPI MOLINERIS

